

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Danno esistenziale ed onere probatorio

il c.d. danno esistenziale consiste non già nel mero "sconvolgimento dell'agenda" o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante.

Inoltre, in merito ai relativi oneri di allegazione e prova di tale voce di danno è stato anche precisato che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.

**Tribunale di Rieti, sezione lavoro, sentenza del 5.12.2019**

...omissis...

Ciò posto, ha quantificato il danno patrimoniale in Euro 18.000,00 per la perdita della indennità di posizione, nonché Euro 5.456,03 relativamente all'utilizzo della autovettura Punto 1300 diesel Multijet, ed Euro 20.673,07 relativamente all'utilizzo della autovettura Giulietta 1400 a benzina, calcolata sulle tabelle ACI, mentre il danno non patrimoniale è stato quantificato, in via equitativa, in Euro 500,00 al mese per un periodo di 72 mesi.

Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte convenuta che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza del 5.1.2018, il giudice ha ordinato a P.I. s.p.a., ai sensi dell'art. 423, comma 2, c.p.c., il pagamento della somma di Euro 18.000,00 a titolo di indennità di posizione, ritenendo accertato il relativo diritto a mente dell'art. 71 CCNL e della posizione difensiva assunta da P.I. s.p.a. nella memoria di costituzione che si è limitata ad affermare la percezione da parte del ricorrente di differenti premi del Sistema Incentivante.

Espletata l'istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.

Il ricorso è parzialmente fondato.

1. - Innanzitutto, occorre procedere alla esatta individuazione della domanda attorea, mo-vendo dalla interpretazione e qualificazione giuridica della stessa, così come prospettata nel proprio atto introduttivo, il cui potere-dovere spetta al giudice al di là delle formule utilizzate dalla parte per farla valere (cfr. Cass. 20 dicembre 2006, n. 27285; Cass. 31 marzo 2006, n. 7620).

Con il presente ricorso il sig. P. ha proposto una domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da illegittimo trasferimento.

In particolare, posto che l'illegittimità del trasferimento è stata già accertata con sentenza passata in giudicato, nella presente sede viene in rilievo solamente l'accertamento e la quantificazione dei danni che siano conseguenza diretta ed immediata del suddetto illecito datoriale.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il ricorrente ha allegato di aver subito una perdita patrimoniale consistente nelle spese sostenute per effettuare i viaggi giornalieri dalla propria residenza alla sede di nuova assegnazione, spese che non avrebbe sostenuto se non avesse subito il trasferimento, nonché un mancato guadagno consistente nella indennità di posizione di cui avrebbe goduto se fosse rimasto nella sede originaria di lavoro.

Quanto al danno non patrimoniale, ha allegato di aver subito un radicale mutamento delle proprie abitudini di vita, non potendo trascorrere lo stesso tempo di prima con la propria famiglia, in particolare, non potendo condividere la colazione ed il pranzo con la moglie ed il figlio, oltre ad aver dovuto rinunciare per un notevole lasso di tempo allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere, con conseguente peggioramento della qualità della vita.

2. - La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è fondata.

2.1. - In primo luogo, infatti, deve essere confermata l'ordinanza di pagamento ex art. 423, comma 2, c.p.c., relativamente alla spettanza dell'indennità di posizione di cui all'art. 71 del c.c.n.l. applicato, che sarebbe certamente spettata al ricorrente se non avesse subito il trasferimento illegittimo.

Si tratta, invero, di una circostanza neppure contestata dalla convenuta, la quale sul punto ha solamente eccepito che il ricorrente avrebbe comunque beneficiato di alcune somme a titolo di sistema incentivante.

A tal riguardo, tuttavia, è sufficiente osservare che si tratta di somme legate al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali e che riguardano tutti i dipendenti, per cui non può sostenersi che qualora il ricorrente fosse rimasto nella propria sede non avrebbe comunque percepito tali somme, con la conseguenza, quindi, di dover escludere nel caso di specie l'operatività del principio della compensatio lucri cum damno.

2.2. - In secondo luogo, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria anche sotto il profilo della perdita subita consistente nelle spese sostenute per recarsi quotidianamente presso la nuova sede di lavoro.

Sul punto, risulta innanzitutto non contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente per il periodo dal 1.4.2011 al 20.4.2016 si è dovuto recare presso la nuova sede di destinazione per svolgere la relativa prestazione di lavoro (cfr. doc. 4 della memoria attestante i giorni di servizio effettivo presso la sede di Poggio Mirteto).

I costi dei viaggi sono stati puntualmente quantificati dalla parte ricorrente mediante il ricorso ad apposite tabelle ACI, facendo riferimento alla tipologia di vettura utilizzata dal ricorrente.

Orbene, a tal riguardo la parte convenuta si è limitata a sostenere che il risarcimento di tale componente di danno non sarebbe dovuto, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, contenendo in tal modo i relativi costi di viaggio in misura largamente inferiore a quelli effettivamente sostenuti.

Come è noto, l'art. 1227, comma 2, c.c. stabilisce che "Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici" (Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25750).

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che, sebbene la disposizione faccia letteralmente riferimento alla nozione di "ordinaria diligenza" che costituisce il parametro da utilizzare nella verifica dell'adempimento delle obbligazioni da parte del debitore (art. 1176 c.c.), in realtà, la norma in esame deve essere intesa nel senso di imporre al creditore danneggiato un generale obbligo di comportarsi secondo buona fede (art. 1175 c.c.), da intendersi secondo la comune accezione di dovere di salvaguardia dell'altrui interesse nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

Infatti, è la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere che il comportamento richiesto dal creditore danneggiato in relazione al c.d. danno evitabile debba essere improntato "all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede richiamati dall'art. 1175 c.c., di cui la disposizione dell'art. 1227 c.c., comma 2, costituisce espressione" (cfr. Cass. 2422/2004 cit., Cass. n. 12439/1991, Cass. n. 26639/2013).

Ne consegue, pertanto, che possono ritenersi esigibili solamente quei comportamenti volti a salvaguardare l'interesse della convenuta, nei limiti di un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.

Con riguardo, poi, al relativo onere della prova, la Suprema Corte ha ribadito che "In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al ve-

rificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede" (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19218), con la conseguenza quindi di dover ritenere che spetta al debitore l'onere di allegazione e prova dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare comportandosi secondo buona fede (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2015, n.15750) Orbene, nella fattispecie in esame, deve innanzitutto escludersi che il non aver utilizzato i mezzi pubblici per recarsi al lavoro in luogo del proprio mezzo privato costituisca una violazione del canone della buona fede nel senso sopra delineato, in quanto il sacrificio richiesto al ricorrente nel caso di specie sarebbe stato senz'altro superiore al limite richiesto dal principio di buona fede e correttezza.

Dall'istruttoria espletata, infatti, non è emersa la prova che il ricorrente avrebbe potuto utilizzare agevolmente i mezzi di trasporto pubblico, in luogo del mezzo privato.

Invero, in base alle allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente, non contestate specificamente dalla convenuta, risulta un tempo di percorrenza con i mezzi pubblici di circa due ore all'andata e due ore al ritorno, senza considerare il tempo necessario per recarsi dalla propria abitazione alla relativa fermata o stazione e viceversa e senza considerare la necessità di prevedere eventuali ritardi del mezzo di trasporto.

Pertanto, sulla base dell'orario di lavoro del ricorrente emerso nel corso del giudizio (inizio del turno alle ore 8.00 circa e fine del turno mediamente tra le 14.00 e le 15.00 circa) non poteva richiedersi al ricorrente, sulla base del principio di buona fede, di rinunciare al proprio mezzo privato per utilizzare i trasporti pubblici.

Ciò posto, in merito alla quantificazione del danno deve rilevarsi che i conteggi effettuati da parte ricorrente non sono stati contestati.

Sul punto, infatti, giova precisare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel rito del lavoro, l'onere di specifica contestazione dei

conteggi sussiste anche nel caso in cui si contesti in radice la sussistenza del diritto di credito della controparte (cfr. Cass. 18 maggio 2015, n. 10116).

Ne consegue, pertanto, che il relativo danno ammonta a complessivi Euro 26.129,10.

3. - La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, invece, è infondata.

Invero, come già evidenziato, i fatti costitutivi posti a fondamento di tale domanda attengono tutti ad asseriti pregiudizi che possono essere descrittivamente e sinteticamente qualificati in termini di danno c.d. esistenziale, non risultando invece nessuna allegazione in ordine ad altri pregiudizi, quali il danno biologico, morale o professionale.

Come è noto, il c.d. danno esistenziale "consiste non già nel mero "sconvolgimento dell'agenda" o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell'esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante" (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2056 - rel. Scarano).

Inoltre, in merito ai relativi oneri di allegazione e prova di tale voce di danno è stato anche precisato che "Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico" (da ultimo Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2019, n. 26485; Cass. civ. sez. II, 9 novembre 2018, n. 28742).

Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato che il radicale cambiamento di vita sarebbe consistito nel non poter trascorrere lo stesso tempo di prima con la propria famiglia, in particolare, nel non poter condividere la colazione ed il pranzo con la moglie ed il figlio, oltre ad aver dovuto rinunciare per un notevole lasso di tempo allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere.

Orbene, a tal riguardo, si deve osservare che tale tipo di pregiudizio non si risolve in uno stravolgimento dell'esistenza del soggetto, bensì nel mero disagio di dover cambiare le normali abitudini di vita e, in quanto tale, non idoneo ad integrare il suddetto danno esistenziale. Infatti, la modifica delle proprie abitudini relative alla consumazione del pranzo o della colazione a determinati orari non costituisce un "radicale cambiamento di vita" né uno "stravolgimento della propria esistenza".

Inoltre, non risulta allegato e provato quale sia stato il danno derivante dal minor tempo trascorso con la propria famiglia, né risultano in alcuno modo allegate le attività ricreative a cui avrebbe dovuto rinunciare il ricorrente in conseguenza del trasferimento.

In senso contrario, non vale fare ricorso al criterio equitativo previsto per la liquidazione di tale tipo di danno, dal momento che la valutazione equitativa del danno attiene al quantum del risarcimento e non già all'an, non potendo tale valutazione

sopperire alla mancata prova dell'esistenza del danno di cui si chiede la quantificazione in via equitativa.

4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del ricorrente quantificato in Euro 26.129,10, oltre accessori;

- conferma l'ordinanza di pagamento ex art. 423, comma 2, c.p.c., relativamente alla spettanza dell'indennità di posizione di cui all'art. 71 del c.c.n.l. applicato;

- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 5.000,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Rieti, il 5 dicembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola